



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

SERVIZI GENERALI PER LA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE

SERVIZIO PERSONALE

Decreto N. 3 del 31/01/2024

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 1 E CONFERIMENTO DEL CONNESSO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

IL SINDACO

Visti e richiamati

gli articoli 50, 107 e 109 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

gli articoli 16-19 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, in particolare il comma 1 di quest'ultimo articolo che recita: "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ [elevata qualificazione, n.d.r.] ai sensi dell'art.16 del presente CCNL";

Rilevato che attualmente nell'ente un'unica struttura apicale identificata quale struttura organizzativa di massima dimensione (Area), è priva di responsabile titolare, esattamente l'Area 1 "Assetto del Territorio", gestita dal responsabile dell'Area 4 – "Servizi tecnici del patrimonio – Tutela patrimonio e ambiente" in regime di "interim" ;

Dato atto che, dallo scorso primo gennaio, è completo l'organico del profilo di Funzionario Tecnico dato da n.02 unità assegnate all'Area suindicata in base alla pianificazione triennale dei fabbisogni di personale, profilo appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, solo inquadramento utile, ai sensi del richiamato CCNL, a rivestire la posizione di responsabilità di direzione di unità organizzativa di particolare complessità cui ricondurre l'incarico di EQ (art.16 citato, comma 2, lettera a);

Ritenuto, quindi, possibile e, al contempo doveroso, assicurare che i vertici direzionali dell'ente possano operare in piena funzionalità e stabilità completando il relativo quadro con l'attribuzione della responsabilità dell'Area 1 e annesso incarico di EQ; viene così eliminata la condizione di provvisorietà data dall'accennata gestione in reggenza , contestualmente, permesso al Funzionario Tecnico, responsabile dell'Area 4, di riprendere pienamente la guida della struttura di titolarità cui è stato preposto nel disegno iniziale da mantenere;

Considerato, però, che sono, come detto, due, i Funzionari Tecnici dell'Area 1, Sara Cerquetti e di Leandro Olivieri e, sono entrambi legittimati ad essere destinatari della predetta attribuzione; ciò induce ad effettuare una scelta fra di essi;

Ritenuto, al di là delle relative modalità, che, in ogni caso, in linea con le precedenti decisioni assunte in materia di durata delle nomine a responsabile di Area, anche quella in esame con la connessa EQ avrà un termine finale non superiore all'anno in corso;

Richiamati, ai fini della menzionata scelta, i criteri in proposito dettati dal regolamento comunale sul conferimento delle Elevate Qualificazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 25.09.2023 e successivamente modificato (v.art.3);

Ritenuto che, dei detti criteri, realmente significativi e dirimenti nella fattispecie sono quelli dati dalla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e dalla professionalità e competenza afferenti alla posizione da assegnare in base al titolo di studio richiesto o dall'esperienza settoriale;

Ritenuto, in proposito, che, come si trae dalla documentazione di accesso presentata e dall'esito del colloquio sostenuto all'interno della procedura di assunzione, entrambi i candidati si mostrano come astrattamente in grado di curare e seguire la realizzazione delle finalità istituzionali, programmatiche e degli obiettivi specifici declinazione di queste ultime riferite all'Area 1 e che, quindi, il criterio distintivo cui affidarsi diventa il secondo;

Ritenuto, al riguardo, che, pur riconoscendo il valore e la significatività del titolo di studio e del percorso formativo di Sara Cerquetti, il bagaglio di esperienze lavorative maggiormente nutrito nella specificità e nel tratto mirato dei contenuti nonché nei tempi non brevi di maturazione avvenuta essenzialmente nei Comuni, affrontandone le particolarità, spinge a preferire nell'occasione Leandro Olivieri. Allo stato attuale, infatti, le descritte caratteristiche, consentono di giudicarlo come più pronto al ruolo rispetto ad una professionalità senz'altro valida ma con margini di evoluzione nell'ambito di cui si tratta;

Ritenuto, quindi, di nominare responsabile dell'Area 1 con unita assegnazione dell'incarico di EQ il dipendente Leandro Olivieri;

Dato atto che i poteri, i compiti, gli atti, le attività, il contenuto specifico delle responsabilità qui affidate e l'assegnazione delle risorse inerenti, trovano la loro principale disciplina:

nel combinato disposto fra i richiamati articoli 107, commi 2 e 3, e 109 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, 13, comma 1, lett.a), del CCNL del 31.03.1999;

negli articoli del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.273 del 29.12.2010 e successivamente modificato ed integrato, dedicati ai responsabili della gestione individuati dal Sindaco;

nella sottosezione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) vigente, sezione "Organizzazione e Capitale Umano", sottosezione "Struttura organizzativa";

nello Statuto del Comune, nelle leggi applicabili in materia e nei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati vigenti nel tempo cui è fatto complessivamente rinvio;

Ritenuto di disporre inoltre analogo rinvio:

per le condizioni e le modalità della possibile revoca anticipata dell'incarico e comunque per le relative cause di cessazione diverse dalla scadenza del termine finale;

per tutti gli ulteriori aspetti della disciplina giuridica ed economica, compresi contenuti e natura delle relazioni con gli organi di governo qui non riportati;

Dato atto, inoltre, che costituiscono integrazione del conferimento qui stabilito, le ulteriori disposizioni, direttive, determinazioni organizzative/operative emanate in attuazione del detto regolamento degli uffici e dei servizi, gli altri atti generali di indirizzo, programmazione, coordinamento; ne costituiscono invece perfezionamento, la determinazione degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, in relazione al raggiungimento dei quali sarà anche valutata la performance individuale del nominato;

Rilevato, in ordine alla nomina che qui si dispone, che è stata accertata l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità riferita agli incarichi di responsabilità di cui al decreto legislativo 08.04.2013, n.39, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni stabilite dal D.P.R. n.445/2000 e soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione: "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello: "Personale", di secondo livello: "Titolari di incarichi dirigenziali", ai sensi dell'art.20, comma 3, del decreto legislativo n.39/2013 citato;

Dato atto, in aggiunta, che l'interessato ha anche fornito la comunicazione e la dichiarazione sull'insussistenza di conflitto di interessi richiesta dall'art.13, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. modificato dal D.P.R. 13.06.2023, n.81), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti comunali (DGC n.314/2013) e che sarà sua cura fornire ed aggiornare le informazioni di natura patrimoniale e reddituale ancora richieste dalla suindicata norma;

Dato atto che, per l'incarico di EQ, compete un trattamento economico accessorio formato dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato con importi da stabilire ai sensi dell'art.17 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

Considerato che tutte le posizioni di lavoro cui erano collegate "posizioni organizzative" secondo il previgente CCNL e, oggi, incarichi di EQ sono già state pesate ai fini della determinazione degli importi singoli della retribuzione di posizione spettante;

Rilevato che l'aumento del massimo dell'importo complessivo attribuibile per tale compenso a € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità disposto dall'art.17 citato, non incide, nella fattispecie, dati i punteggi di pesatura attribuiti in base alle previste fasce di assegnazione e l'invarianza delle risorse a disposizione; del resto, non è prevista riparametrazione automatica in funzione del predetto nuovo valore massimo stabilito nel subentro degli incarichi di EQ agli incarichi di posizione organizzativa;

Dato atto, quindi, che sono mantenuti i valori in essere della retribuzione di posizione mentre l'ammontare della retribuzione di risultato sarà determinato per l'incaricato nell'ambito dell'importo definito ai sensi del comma 4, del medesimo art.17, in base alla valutazione della performance conseguita; per l'Area 1 – Assetto del Territorio, il corrispondente valore della retribuzione di posizione annuo lordo per tredici mensilità è pari ad € 7.000,00;

Rilevato, altresì, che, in applicazione dell'art.23, comma 5, del CCNL del Comparto Funzioni Locali, i valori della retribuzione di posizione e di risultato sono soggetti a rideterminazione in caso di utilizzo a tempo parziale presso altro ente in regime di convenzione ai sensi del medesimo articolo. Nell'evenienza, l'importo effettivo da corrispondere, partendo dalla retribuzione di posizione, sarà ridefinito dal responsabile del personale;

Dato atto che la spesa derivante dal descritto trattamento accessorio può essere posta a carico dei fondi del capitolo 322/3 per le competenze, e, per gli oneri riflessi retributivi e fiscali, dei capitoli 322/21 e 322/23 del bilancio di previsione triennale 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 29.12.2023 nel rispetto del tetto delle risorse assegnate divenute disponibili;

Visti

il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 27.10.2009, n.150 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il menzionato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di trasmettere il decreto qui in adozione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e di darne comunicazione, oltre che al destinatario, agli ulteriori interessati ed ai controinteressati;

Ritenuto infine, di stabilire che il decreto assunto sia pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, sezione: "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello: "Personale", di secondo livello "Titolari di incarichi dirigenziali", ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal decreto legislativo 25.05.2016, n.97 nonché sia pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;

Per le motivazioni, i titoli ed i riferimenti normativi su elencati

DECRETA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di nominare responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente denominata Area 1 – Assetto del Territorio, con unita assegnazione del corrispondente incarico di EQ ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art.16 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, il dipendente a tempo indeterminato e pieno dell'ente, Leandro Olivieri, Funzionario Tecnico, appartenente all'area professionale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione secondo il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 le cui generalità complete e dati personali sono acquisiti agli atti. Nomina ed incarico avranno durata 01.02.2024 – 31.12.2024.
3. Di disporre, in ordine al trattamento accessorio di competenza, l'attribuzione al nominato della retribuzione di posizione nel valore determinato per l'Area 1 a seguito dell'ultima pesatura pari ad € 7.000,00 annui lordi per tredici mensilità mentre l'ammontare della retribuzione di risultato sarà determinato nell'ambito dell'importo definito ai sensi del comma 4, dell'art.17 del CCNL citato in base alla valutazione della performance conseguita. È aggiunta la precisazione che, in applicazione dell'art.23, comma 5, del medesimo CCNL, i valori della retribuzione di posizione e di risultato sono soggetti a rideterminazione in caso di utilizzo a tempo parziale presso altro ente in regime di convenzione ai sensi del medesimo articolo. Nell'evenienza, l'importo effettivo da corrispondere, partendo dalla retribuzione di posizione, sarà ridefinito dal responsabile del personale.
4. Di dare atto che la spesa derivante dal descritto trattamento accessorio può essere posta a carico dei fondi del capitolo 322/3 per le competenze, e, per gli oneri riflessi retributivi e fiscali, dei capitoli 322/21 e 322/23 del bilancio di previsione triennale 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 29.12.2023 nel rispetto del tetto delle risorse assegnate divenute disponibili.
5. Di trasmettere il decreto qui adottato al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e di darne comunicazione, oltre che al destinatario, agli ulteriori interessati ed ai controinteressati.
6. Di stabilire che il decreto assunto sia pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, sezione: "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello: "Personale", di secondo livello "Titolari di incarichi dirigenziali",

ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal decreto legislativo 25.05.2016, n.97 nonché sia pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

Il Sindaco
Alessio Pignotti

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151, comma 4, Decreto Legislativo 267/00)

Attesto la copertura finanziaria dell'impegno di spesa conseguente al presente decreto ai sensi e per gli effetti della norma in epigrafe.

Sant'Elpidio a Mare, data del decreto

Il Responsabile Finanziario
Dott. Tommaso D'Errico

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate